



COMUNE DI GAMBELLARA

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

P. IVA 00482640240 - Cod. F. 80005710241

Sito internet <http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara> – PEC: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 27/10/2017

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2029.
DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **ottobre**, alle ore **21:15**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, di Prima convocazione.

Il Sig. **Michele Poli**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

| N. | Nominativo | A/P | N. | Nominativo | A/P |
|----|-----------------------|-----|----|--------------------|-----|
| 1 | POLI MICHELE | P | 8 | MAULE GIORDANO | P |
| 2 | ORTOLAN FRANCESCO | P | 9 | GARZETTI SARA | P |
| 3 | RIGHETTI RAFFAELE | P | 10 | DORO MICHELA | A |
| 4 | MARCHETTO FEDERICO | P | 11 | MAULE CARLO | P |
| 5 | PONTALTO PIERLUIGI | P | 12 | RONCARI MARCO | A |
| 6 | FRAMARIN JUNIOR JADER | P | 13 | CRISTOFERI ALESSIO | P |
| 7 | GUARDA FRANCESCA | P | | | |

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario comunale **Giuseppe Cardella**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2029. DETERMINAZIONI.

Il Sindaco-Presidente:

Illustra i punti salienti della proposta.

Fa constare che, in esito alla riunione del 25.10.2017 tenutasi presso la sede sociale di Agno Chiampo Ambiente S.r.l., il Presidente di quella società ha trasmesso ai Comuni soci le dichiarazioni integrative in data 25.10.2017 con Prott. nn. 1218 e 1219 e il parere in data 24.10.2017 dello studio legale Chiaia di Bologna con gli elementi giuridici da utilizzare per la relazione allegata al presente verbale, documenti già fatti avere ai Consiglieri comunali.

Dichiara, quindi, aperta la discussione.

Non essendovi interventi, Il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere alla votazione della proposta in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- I Comuni soci in Agno Chiampo Ambiente S.r.l. hanno sottoscritto apposita “Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”. La Convenzione è stata formata e sottoscritta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La durata della Convenzione è fissata al 31 dicembre 2050 (art. 3) e in base ad essa gli Enti sottoscrittori hanno convenuto di gestire i servizi pubblici, e in particolare la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, a mezzo di una società a capitale interamente pubblico individuata nella società a responsabilità limitata denominata Agno Chiampo Ambiente S.r.l.;

- Agno Chiampo S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico locale, essendo le quote societarie interamente possedute dai Comuni di seguito elencati: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza;

- questo Comune possiede una quota pari a 1,8% del capitale di Agno Chiampo Ambiente S.r.l.;

- la Società ha per oggetto, in base al relativo statuto, il servizio di gestione integrata dei rifiuti, che svolge per questo Comune a partire dall’anno 2016;

- l’art. 2 della direttiva n. 23/2014/UE riconosce *“il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per*

garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici”;

- di conseguenza, la giurisprudenza interna ha rilevato come *“i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. // L'affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti”* (Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 di recente ribadita nella sue statuizioni, tra le altre, da Cons. Stato, Sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554);

- la disciplina dell'affidamento in house di appalti e concessioni è oggi contenuta, in attuazione di apposite direttive europee, nell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nell'art. 16 del D.Lgs. 18 agosto 2016, n. 175;

- in base all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 una concessione o un appalto pubblico può venire assegnato, in via diretta, da un Ente locale a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'Ente locale esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente locale o da altre persone giuridiche controllate dall'Ente locale di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- il comma 2 del sopra citato art. 5 precisa che l'Ente locale esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora esso eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

- il comma 4 del ridetto art. 5 stabilisce che un'amministrazione può assegnare un appalto pubblico o una concessione in via diretta, qualora ricorrano le condizioni sopra elencate anche in caso di controllo congiunto. In base al comma 5, le amministrazioni esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti;
- b) tali amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti.

- l'art. 5, ai commi 7 e 8 puntualizza che per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'assegnazione dell'appalto o della concessione. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile;

- l'art 16 del D.Lgs. n. 175/2016, ai commi da 1 a 3-bis, prevede che *“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. // 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: // a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'[articolo 2380-bis](#) e dell'[articolo 2409-novies del codice civile](#); // b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'[articolo 2468, terzo comma, del codice civile](#); // c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'[articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile](#). // 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. // 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”*;

- in base allo statuto societario e alla convenzione sottoscritta tra i soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente valore di patto parasociale ex art. 16, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 175/2016, Agno Chiampo Ambiente S.r.l. è una società la quale:

- i) presenta capitale interamente pubblico (artt. 7 e 9 dello statuto);
- ii) è vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi (art. 3 dello

statuto), sicché oltre l'ottanta per cento del fatturato della società viene effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dagli enti pubblici soci;

iii) gli Enti locali soci esercitano, in maniera congiunta, su Agno Chiampo Ambiente S.r.l. un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni come esplicitato, tra l'altro, nell'art. 29 dello statuto societario, anche attraverso l'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui alla sopra ricordata convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, avente valore di patto parasociale;

iv) l'organo amministrativo della società è espressione in via congiunta degli Enti locali soci;

v) in quanto soggetta a controllo analogo, la società non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti;

- Agno Chiampo Ambiente S.r.l. è dunque una società rispondente al modello in house providing descritto dall'ordinamento interno e comunitario;

- con deliberazione n. 34 del 29.09.2017, esecutiva, questo Comune ha proceduto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute in via diretta e indiretta, pervenendo per quanto riguarda Agno Chiampo Ambiente S.r.l. alla determinazione di mantenere la partecipazione, considerato che la società espleta, a condizioni favorevoli per l'Ente, attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci e in particolare ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) nonché 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

- il contratto di servizio in essere tra questa Amministrazione comunale e la Agno Chiampo Ambiente S.r.l. è in scadenza alla data del 31.12.2018 e pertanto, in coerenza con la sopra ricordata deliberazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, è opportuno estendere la regolamentazione dell'affidamento del servizio integrato dei rifiuti per un periodo congruo e cioè per 11 anni, fino al 31 dicembre 2029;

- l'art. 34, comma 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 stabilisce che *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che *“1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'[articolo 5](#). L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle*

amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. // 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. // 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”;

- in base al comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 luglio 2017, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco di cui al sopra riportato art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è posticipato al 30 ottobre 2017 e, in base all'art. 9.3. delle Linee Guida dell'ANAC n. 7 del 7 marzo 2017, fino a quella data le Amministrazioni possono continuare ad effettuare affidamenti in house sotto la propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente;

- per una società in house providing come Agno Chiampo Ambiente S.r.l., la durata degli affidamenti coincide con la durata dell'organizzazione in house voluta dagli Enti locali soci mediante l'approvazione dello statuto societario, mentre i contratti di servizio contengono le condizioni di svolgimento delle attività per un determinato lasso di tempo, di durata compresa all'interno della durata complessiva dell'affidamento ma non necessariamente coincidente con quest'ultima (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2011, n. 5050). Infatti, la costituzione di un sistema in house, consistente in una forma di organizzazione interna alla Pubblica Amministrazione, trova ragione nell'individuazione di esso quale sistema di produzione del servizio per un determinato periodo di tempo corrispondente appunto alla durata stabilita dagli enti pubblici soci per il mantenimento della forma organizzativa;

- dagli atti che regolano il rapporto risulta che gli Enti locali hanno inteso porre in essere un sistema di gestione in house dei servizi in materia di rifiuti a mezzo di Agno Chiampo S.r.l. fino al 31 dicembre 2050: trattasi, infatti, della durata stabilita nella “Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”, sottoscritta dagli Enti locali soci in Agno Chiampo Ambiente S.r.l. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 175/2016, e della durata della Società stabilita dall'art. 5 dello statuto societario;

- pertanto, laddove i contratti in essere tra gli Enti locali e Agno Chiampo Ambiente S.r.l. disciplinino il rapporto per un periodo di tempo inferiore alla durata dell'affidamento in house come sopra definita, le condizioni di svolgimento dell'attività potranno essere riportate in un nuovo contratto di servizio/disciplinare, purché di durata contenuta nei limiti di quella dell'affidamento (2050), ferma restando la verifica dell'economicità delle predette condizioni;

- con la presente deliberazione non si definisce, quindi, un nuovo affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale ma si provvede a regolamentare la gestione

del medesimo servizio pubblico, già affidato alla Agno Chiampo Ambiente S.r.l., per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2029, alle stesse condizioni approvate con deliberazioni C.C. n. 69 del 21.12.2015 e G.C. n. 129 del 29.12.2015 per il triennio 2016-2018 e conseguente convenzione in data 28.07.2016 ai rogiti del Notaio Dott. Michele Colasanto di Arzignano, Rep. n. 168077 – Racc. n. 39785;

- si ritiene comunque opportuno assumere la deliberazione di cui ai sopra riportati artt. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 e 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, approvando altresì la relazione di cui al predetto art. 34, comma 20, allegata al presente atto, integrata con gli elementi richiesti dall'art. 192, comma 2; da tale relazione risulta, in capo ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l., la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento interno ed europeo per quanto concerne la gestione in house providing e la convenienza della gestione a mezzo della Agno Chiampo Ambiente S.r.l., tenuto conto delle condizioni economiche e di qualità del servizio;

- la predetta relazione contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa la congruità economica della soluzione, il mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- l'art. 3-bis, comma 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 stabilisce che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogene”*;

- nella Regione Veneto gli enti di governo degli ATO sono disciplinati dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 la quale stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali delimitati dalla Regione *“esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino”* e che *“I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati”* (art. 3, commi 4 e 5);

- nel territorio in cui opera Agno Chiampo Ambiente S.r.l. il Consiglio di Bacino previsto dalla legge regionale n. 52/2012 non è ancora stato costituito, sicché continua ad applicarsi l'art. 198, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: *“I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*. In questi termini, tra gli altri, si è espresso Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5759;

- la competenza all'adozione del presente atto spetta al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere del Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000, reso in senso favorevole, agli atti del Comune;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli: n. 11;

DELIBERA

- 1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di dare atto che, con deliberazione n. 34 del 29.09.2017, esecutiva, questo Consiglio comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute in via diretta e indiretta, pervenendo, per quanto riguarda Agno Chiampo Ambiente S.r.l., alla determinazione di mantenere tale partecipazione, considerato che la società espleta attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci e in particolare ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a), nonché 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;
- 3) di dare atto che, in base agli atti che regolano il rapporto, la durata dell'affidamento del servizio pubblico facente capo ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l. coincide con la durata dell'organizzazione in house voluta dai Comuni soci;
- 4) in coerenza con quanto ai precedenti punti n. 2) e n. 3), di disciplinare le modalità di gestione del servizio pubblico per un periodo ulteriore e cioè fino al 31 dicembre 2029, alle stesse condizioni approvate con deliberazioni C.C. n. 69 del 21.12.2015 e G.C. n. 129 del 29.12.2015 per il triennio 2016-2018 e conseguente convenzione in data 28.07.2016 ai rogiti del Notaio Dott. Michele Colasanto di Arzignano, Rep. n. 168077 – Racc. n. 39785;
- 5) di approvare la relazione tecnico economica allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale - corredata dalle dichiarazioni in data 25.10.2017 – Prot. nn. 1218 e 1219 del Presidente di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. - dalla quale risulta il carattere in house di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. e la convenienza, dal punto di vista qualitativo ed economico, delle condizioni di svolgimento dei servizi a mezzo della predetta Società, dando atto che l'approvata relazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune e sarà inviata all'Osservatorio sui servizi pubblici locali presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- 6) di dare atto che la durata del contratto di servizio e quindi della regolamentazione dell'affidamento, come sopra indicata, non incide sulle determinazioni che vorrà prendere l'Ente di governo del bacino territoriale ottimale e omogeneo previsto dalla normativa statale e regionale di settore (legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52) nell'esercizio delle proprie competenze, stante il disposto dell'art. 204, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- 7) di incaricare gli organi e uffici dell'Amministrazione comunale, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare gli atti necessari, inerenti e conseguenti il presente, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di servizio nel rispetto di quanto al precedente punto 6;
- 8) di dare atto che rimane comunque la disponibilità degli enti soci a valutare eventuali opportunità di aggregazione in particolare con altre società a capitale interamente pubblico locale operanti, nel settore della gestione integrata dei rifiuti, in territori limitrofi.

9) di dare atto che nel territorio in cui opera Agno Chiampo Ambiente S.r.l. il Consiglio di Bacino previsto dalla legge regionale n. 52/2012 non è ancora stato costituito, e comunque non è ancora operativo, sicché continua ad applicarsi l'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Con la seguente, separata votazione resa per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli: n. 11

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Non essendovi altri punti da trattare, il Sindaco-Presidente toglie la seduta quando sono le ore 21,45.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Michele Poli

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
GIUSEPPE CARDELLA



COMUNE DI GAMBELLARA

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

P. IVA 00482640240 - Cod. F. 80005710241

Sito internet <http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara> – PEC: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

SETTORE III° - UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 44 DEL 23/10/2017

**OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2029.
DETERMINAZIONI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Note:

23/10/2017

Il Responsabile
D'ANGELO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Gambellara"



COMUNE DI GAMBELLARA

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

P. IVA 00482640240 - Cod. F. 80005710241

Sito internet <http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara> – PEC: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

SETTORE III° - UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 44 DEL 23/10/2017

**OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2029.
DETERMINAZIONI.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla proposta di deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE .

Motivazione:

24/10/2017

Capo Settore II Ragioneria
FRAMARIN MONICA / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Gambellara"



COMUNE DI GAMBELLARA

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

P. IVA 00482640240 - Cod. F. 80005710241

Sito internet <http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara> – PEC: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27/10/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 25/11/2017.

Data, 10/11/2017

Il Segretario Comunale
CARDELLA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Gambellara"



COMUNE DI GAMBELLARA

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

P. IVA 00482640240 - Cod. F. 80005710241

Sito internet <http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara> – PEC: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27/10/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata dal 10/11/2017 al 25/11/2017, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data, 21/11/2017

Il Segretario Comunale
CARDELLA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Gambellara"

24 OTTOBRE 2017

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO O
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI
COMPLEMENTARI.
GESTIONE IN HOUSE PROVIDING A MEZZO DELLA
SOCIETÀ AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.**

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. 18 OTTOBRE
2012, N. 179 CONV. IN L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221 INTEGRATA
AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.**

Sommario:

Premessa

Natura del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'ente competente all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Le possibili forme di gestione dei servizi pubblico locali.

La normativa di riferimento per quanto riguarda le gestioni in house providing.

Le motivazioni richieste dall'ordinamento in tema di gestioni in house providing.

Lo scopo della presente relazione.

Circa la sussistenza in capo ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l. dei requisiti per la gestione in house del servizio integrato dei rifiuti.

Obblighi di servizio pubblico e di servizio universale.

Congruità economica della gestione a mezzo della Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

Ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.

Compensazioni economiche.

Conclusioni

Premessa.

I Comuni soci in Agno Chiampo Ambiente S.r.l. hanno sottoscritto apposita "Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e per

l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali".

La Convenzione è stata formata e sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La durata della Convenzione è fissata al 31 dicembre 2050 (art. 3) e in base ad essa gli Enti sottoscrittori hanno convenuto di gestire i servizi pubblici, e in particolare la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, a mezzo di una società a capitale interamente pubblico individuata nella società a responsabilità limitata denominata Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

Questo Comune, in particolare, possiede una quota del capitale della Agno Chiampo Ambiente pari al 1,8%.

La Agno Chiampo Ambiente S.r.l. gestisce il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale a far data dall'anno 2016.

Il Comune ha proceduto, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute in via diretta e indiretta pervenendo, per quanto riguarda Agno Chiampo Ambiente S.r.l., alla determinazione di mantenere la partecipazione, considerato che la società espleta, a condizioni favorevoli per l'Ente, attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci e in particolare ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) nonché 24, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016.

Il contratto in essere tra questa Amministrazione comunale e la Agno Chiampo Ambiente S.r.l. è in scadenza alla data del 31.12.2018.

Pertanto, in coerenza con la sopra ricordata deliberazione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, è opportuno estendere la regolamentazione dell'affidamento del servizio integrato dei rifiuti per un periodo congruo e cioè per 11 anni fino al 31 dicembre 2029.

Non si tratta di un nuovo affidamento perché, per una società in house providing come Agno Chiampo Ambiente S.r.l., la durata degli affidamenti coincide con la durata dell'organizzazione in house voluta dagli Enti locali soci mediante l'approvazione dello statuto societario, mentre i contratti di servizio contengono le condizioni di svolgimento

delle attività per un determinato lasso di tempo, di durata compresa all'interno della durata complessiva dell'affidamento ma non necessariamente coincidente con quest'ultima (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2011, n. 5050).

Infatti, la costituzione di un sistema in house, consistente in una forma di organizzazione interna alla Pubblica Amministrazione, trova ragione nell'individuazione di esso quale sistema di produzione del servizio per un determinato periodo di tempo corrispondente appunto alla durata stabilita dagli enti pubblici soci per il mantenimento della forma organizzativa.

Dagli atti che regolano il rapporto risulta che gli Enti locali soci hanno inteso porre in essere un sistema di gestione in house dei servizi in materia di rifiuti a mezzo della Agno Chiampo S.r.l. fino al 31 dicembre 2050: trattasi, infatti, della durata stabilita nella "Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", sottoscritta dagli Enti locali soci in Agno Chiampo Ambiente S.r.l. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016, e della durata della Società stabilita dall'art. 5 dello statuto societario.

Pertanto, il Comune non definisce ora un nuovo affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di riferimento, ma provvede a regolamentare la gestione del medesimo servizio pubblico, già affidato alla Agno Chiampo Ambiente S.r.l. nei sensi di cui sopra, per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2029, alle condizioni approvate con deliberazioni C.C. n. 69 del 21.12.2015 e G.C. n. 129 del 29.12.2015 per il triennio 2016-2018 e conseguente convenzione in data 28.07.2016 ai rogiti del Notaio Dott. Michele Colasanto di Arzignano, Rep. n. 168077 – Racc. n. 39785.

Il Comune redige, comunque, la presente relazione al fine di illustrare la sussistenza, in capo ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l., dei requisiti previsti dall'ordinamento interno ed europeo per quanto concerne la gestione in house providing e altresì la convenienza della gestione a mezzo della predetta Agno Chiampo Ambiente S.r.l., tenuto conto delle condizioni economiche e di qualità del servizio risultanti dal contratto di servizio predisposto, comprensivo del disciplinare prestazionale e del piano economico finanziario.

Si precisa che rimane la disponibilità degli enti soci a valutare eventuali opportunità di aggregazione in particolare con altre società a capitale interamente pubblico locale operanti, nel settore della gestione integrata dei rifiuti, in territori limitrofi.

Natura del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è da qualificare come servizio pubblico di rilevanza economica.

In questo senso è l'orientamento costante della giurisprudenza: tra le altre Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4304; id., 12 giugno 2017, n. 2796; id., 15 marzo 2016, n. 1034; id. 24 marzo 2014, n. 1435; TAR Umbria, Sez. I, 14 gennaio 2015, n. 18.

In particolare, la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1435/2014 precisa che:

Non vi è dubbio, infatti, che i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione dell'art. 112 T.U.E.L., ai sensi del quale "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" e che, ai sensi dell'art. 198 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spettano ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e di trasporto.

Sia, quindi, sul piano soggettivo, quale riconduzione diretta alla competenza del Comune, sia sul piano oggettivo, in relazione all'assoggettamento dell'attività sussumibile come servizio pubblico alla disciplina settoriale che assicura costantemente il conseguimento di fini sociali per l'idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui si controverte deve essere ricompreso nella delineata definizione di servizio pubblico (cfr. da ultimo sugli elementi tipizzanti il servizio pubblico ed il suo affidamento, Cons. St., Ad.plen. n. 7 del 2014; sul servizio pubblico locale di igiene urbana, Sez. V, n. 2012 del 2011).

Non rileva nemmeno, sotto questo profilo, che oggetto dell'affidamento fosse soltanto la raccolta dei rifiuti e non l'intero servizio dell'igiene ambientale, così come non rileva che il gestore fosse remunerato dal soggetto aggiudicatore: ciò che appare dirimente è, invece, che l'attività del gestore fosse diretta, come nella specie, ad una

platea indifferenziata di utenti e che il gestore stesso fosse destinatario, come nella specie, di obblighi funzionali alla destinazione al pubblico dell'attività dovuta.

Per quanto concerne specificamente il carattere economico dell'attività, si rammenta che esso ricorre quando all'affidatario si richiedono “*impegni di capitali, mezzi, personale da destinare ad un'attività economicamente rilevante, in quanto suscettibile, almeno potenzialmente, di generare un utile di gestione*” (Cons. Stato, Sez. V, gennaio 2013, n. 435). E tale è il servizio come svolto da Agno Chiampo Ambiente S.r.l. che, in base ai bilanci approvati, risulta aver prodotto utili negli ultimi n. 6 esercizi.

L'ente competente all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148 stabilisce che:

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogene.

Nella Regione Veneto gli Enti di governo degli ATO sono disciplinati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 52 la quale stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali delimitati dalla Regione “*esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino*” e che “*I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati* (art. 3, commi 4 e 5).

Nel territorio ove opera Agno Chiampo Ambiente S.r.l. il Consiglio di Bacino previsto dalla legge regionale n. 52/2012 non è ancora stato costituito e comunque non è ancora operativo, sicché continua ad applicarsi l'art. 198, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i

comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In questi termini si esprime la giurisprudenza amministrativa. Così, Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5759 afferma che:

il ritardo nella costituzione, o meglio nell'attivazione dei bacini territoriali non sterilizza nelle more la competenza delle amministrazioni comunali. È noto, infatti, che i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione dell'art. 112 T.U.E.L., ai sensi del quale "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" e che, ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spetta ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e di trasporto (Cons. St., Sez. V, 1 agosto 2015, n. 3780; Id., 13 dicembre 2012, n. 6399). Né è rinvenibile alcuna disposizione che, in modo espresso, impedisca, prima dell'attivazione dei bacini territoriali, che le amministrazioni comunali provvedano alla gestione del servizio in questione. Come non può predicarsi un'abrogazione implicita di quanto disposto dal citato art. 198, poiché una simile esegesi ritarderebbe quel ricorso al mercato che è la ratio portante dei sopra richiamati provvedimenti legislativi.

In tema si veda anche Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4304.

Dunque, allo stato la competenza all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione integrata dei compete ai singoli Comuni soci in Agno Chiampo Ambiente, salva l'applicazione dell'art. 204, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 quando il costituendo Consiglio di Bacino deciderà per un nuovo affidamento a regime.

Le possibili forme di gestione dei servizi pubblico locali.

L'art. 2 della direttiva n. 23/2014/UE riconosce il principio di libera amministrazione delle Autorità Pubbliche e cioè:

il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore

per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

Di conseguenza, la giurisprudenza interna ha rilevato come:

i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.

L'affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti” (Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 di recente ribadita nella sue statuizioni, tra le altre, da Cons. Stato, Sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554).

Nel momento attuale, dunque, in base all'ordinamento europeo e interno le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono in alternativa:

- l'affidamento a terzi di appalti e concessioni mediante gara ad evidenza pubblica, disciplinato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

- l'affidamento a una società a capitale misto pubblico e privato, disciplinato dall'art. 17 del d.lgs. 18 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni;

- l'affidamento ad un soggetto interamente pubblico, avente le caratteristiche c.d. in house providing, disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016.

La normativa di riferimento per quanto riguarda le gestioni in house providing.

L'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 – in recepimento delle direttive europee n. 23/2014/UE, n. 24/2014/UE e n. 25/2014/UE – prevede, al comma 1, che una concessione o un appalto pubblico può venire assegnato, in via diretta, da un Ente locale a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'Ente locale esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente locale o da altre persone giuridiche controllate dall'Ente locale di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Il comma 2 del sopra citato art. 5 precisa che l'Ente locale esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora esso eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Il comma 4 del ridetto art. 5 stabilisce che un'Amministrazione può assegnare un appalto pubblico o una concessione in via diretta, qualora ricorrano le condizioni sopra elencate anche in caso di controllo congiunto. In base al comma 5, le Amministrazioni esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti;

b) tali amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti.

Infine, l'art. 5, ai commi 7 e 8 puntualizza che per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'assegnazione dell'appalto o della concessione. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile;

La disciplina delle gestioni in house dei servizi pubblici è completata dall'art 16 del d.lgs. n. 175/2016, che ai commi da 1 a 3-bis, prevede:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La normativa sopra ricordata conferma, in sostanza, quanto già statuito dalla giurisprudenza e cioè che:

L'affidamento diretto di un servizio pubblico viene consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una "derivazione", o una longa manus, dell'ente stesso. Da qui, l'espressione in house che richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni.

Si è in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica. Mentre, la disciplina comunitaria dei pubblici appalti va applicata se l'ente affidatario sia distinto dall'amministrazione aggiudicatrice sul piano formale e sia autonomo sul piano sostanziale (così Cons. Stato, ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1).

Pertanto, la giurisprudenza già aveva riconosciuto la possibilità del controllo analogo c.d. congiunto. Così Corte di giustizia UE, Sez. III, 29 novembre 2012, in causa C-182/2011 ha rilevato come:

se un'autorità pubblica diventa socia di minoranza di una società per azioni a capitale interamente pubblico al fine di attribuirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità pubbliche associate nell'ambito di tale società esercitano su quest'ultima può essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, qualora esso venga esercitato congiuntamente dalle autorità suddette.

Ed altresì la medesima sentenza ha rilevato come:

quando più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune un'entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un'autorità pubblica aderisce ad un'entità siffatta, la condizione enunciata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell'Unione, debbono esercitare congiuntamente sull'entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell'entità suddetta.

Le motivazioni richieste dall'ordinamento in tema di gestioni in house providing.

L'art. 34, comma 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 stabilisce che:

Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Inoltre, l'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La

domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”;

In base al comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 luglio 2017, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco di cui al sopra riportato art. 192, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 è posticipato al 30 ottobre 2017 e, in base all'art. 9.3. delle Linee Guida dell'ANAC n. 7 del 7 marzo 2017, fino a quella data le Amministrazioni possono continuare ad effettuare affidamenti in house sotto la propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente.

Lo scopo della presente relazione.

Con la presente Relazione, fermo restando quanto illustrato nella premessa, si intende evidenziare la sussistenza dei presupposti, di cui agli artt. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 nonché 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 anche in relazione agli artt. 5 di quest'ultimo decreto legislativo e 16 del d.lgs. n. 175/2016, per la gestione in house a mezzo di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale.

Circa la sussistenza in capo ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l. dei requisiti per la gestione in house del servizio integrato dei rifiuti.

Con riguardo ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l. si può affermare che:

i) la Società presenta capitale interamente pubblico;

ii) gli Enti locali soci esercitano, in maniera congiunta, sulla Società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni. Come esplicitato tra l'altro nell'art. 29 dello statuto societario, ciò avviene anche attraverso l'Assemblea di coordinamento intercomunale disciplinata dalla convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 sottoscritta tra gli Enti soci, avente valore di patto parasociale come prevede l'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016;

iii) la Società è vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi, sicché oltre l'ottanta per cento del fatturato della società viene effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dagli enti pubblici soci.

In ordine al requisito di cui al punto i), l'art. 7, comma 3 dello statuto della Agno Chiampo Ambiente S.r.l. stabilisce che:

Ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000, la quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società

Corrispondentemente, l'art. 9, comma 5 dello statuto stabilisce che:

L'efficacia nei confronti della Società dei trasferimenti è comunque subordinata all'accertamento, da parte del consiglio di amministrazione, delle condizioni previste dal 3° comma dell'art. 7.

Dunque, lo statuto individua meccanismi idonei a fare sì che Agno Chiampo Ambiente S.r.l. presenti il carattere di società a capitale interamente pubblico.

In ordine al requisito di cui al punto ii), si richiamano le seguenti disposizioni dello statuto di Agno Chiampo S.r.l.:

- l'art. 1 in base al quale:

La Società è a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113 comma 5°, lett. c) del D. Lgs 267/2000;

- l'art. 4 in base al quale:

Gli enti locali soci affidano alla Società, come previsto anche dalla convenzione di coordinamento intercomunale, direttamente i servizi e le attività costituenti l'oggetto sociale e questo al fine di un pieno rispetto dell'art. 113 comma 5° lett. c) del D.lgs. n. 267 del 2000.

Per l'affidamento, i Consigli comunali dei soci approvano un disciplinare che definisce, in particolare, i servizi affidati, la durata dell'affidamento, gli standard minimi di servizio ed eventuali obiettivi di miglioramento, le modalità di vigilanza e controllo sui servizi”;

- l'art. 13, in base al quale:

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;*
- b) la nomina dell'organo amministrativo;*
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;*
- d) le modificazioni del presente statuto;*
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;*

- l'art. 19 in base al quale:

L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le maggioranze per essa richieste dall'art. 2479-bis del Codice Civile.

È richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le deliberazioni concernenti le modificazioni del presente statuto.

- l'art. 29 in base al quale:

Le modalità di controllo nei confronti della Società da parte degli Enti Locali soci ai sensi dell'art. 113, comma 5° lett. c) del D.lgs. n. 267 del 2000, sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. appena menzionato.

Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza sono tenuti:

1) ad inviare, al fine della relativa approvazione, all'Assemblea di coordinamento intercomunale - disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti locali soci della Società ai sensi dell' art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 - il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;

2) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla predetta Assemblea di coordinamento intercomunale il bilancio di esercizio;

3) ad inviare all'Assemblea di coordinamento intercomunale la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2° del Codice Civile appena depositata nella sede della Società;

4) ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti indispensabili alla Commissione nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale - ai sensi della sopra ricordata convenzione stipulata tra gli enti locali soci della Società, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267 del 2000 - al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall'Assemblea di coordinamento intercomunale.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della Società.

Pertanto, gli atti di cui al precedente n. 1) devono essere trasmessi ed approvati dall'Assemblea di coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno, il Presidente e, se eletto, il Direttore Generale della Società espongono apposita relazione, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società, davanti all'Assemblea di coordinamento intercomunale.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nell'assemblea della Società sia al di fuori di essa, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati, alla Società, purché tale diritto

non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

Viene in rilievo, inoltre, la “Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”, sottoscritta dagli Enti locali soci in Agno Chiampo Ambiente S.r.l. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016.

L'art. 4 della Convenzione dispone:

1. L'esercizio da parte degli Enti locali di un controllo, nei confronti di Agno Chiampo Ambiente S.r.l., analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5° lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000 viene effettuato attraverso l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di ciascun Ente locale. Ciascun rappresentante in seno all' Assemblea di Coordinamento Intercomunale esprime un solo voto - così detto voto per testa - e questo al fine di garantire a tutti gli Enti Locali soci lo stesso controllo sulla società Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

2. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da Agno Chiampo Ambiente S.r.l. nonché relativamente all'andamento generale dell'Amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta all'anno, saranno invitati ad esporre apposita relazione davanti all'Assemblea il Presidente e il Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

3. *L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale è delegata dagli Enti locali ad approvare il bilancio di esercizio di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. nonché il piano industriale della società e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico che la società, in base al relativo statuto, è tenuta a trasmettere alla Assemblea di Coordinamento Intercomunale. Il Bilancio così approvato viene trasmesso all'Assemblea dei soci di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. al fine della definitiva approvazione, compatibilmente con la normale attività della società ed il rispetto dei termini di legge. L'Assemblea è altresì delegata ad apportare le modifiche al testo dello schema tipo dei contratti di servizio ... e le modifiche allo statuto della società, inviando senza ritardo gli atti di cui al presente periodo ai singoli Enti locali per quanto di competenza.*

L'Assemblea di coordinamento intercomunale è altresì delegata al rilascio dell'atto di consenso previsto dall'art. 3, quintultimo capoverso dello statuto di Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

4. *Al fine di permettere un controllo preventivo e più incisivo sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività della società, seguendo in itinere lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da Agno Chiampo Ambiente S.r.l. e dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, viene costituito un Comitato Tecnico di Controllo.*

Esso è composto da cinque membri e viene nominato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale scegliendoli al proprio interno. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e decadono con il rinnovo dell'amministrazione comunale di appartenenza.

Possono essere riconfermati e sono sostituiti anche in caso di presentazione di dimissioni, nella prima seduta utile dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale. Nel frattempo il Comitato continua la propria attività purché i membri, ancora in carica non scendano mai sotto le tre unità. In caso di scadenza contemporanea di tutti i membri del Comitato, alla fattispecie si applicano le disposizioni sulla prorogatio previste dall'art.3 della legge n. 444/1994.

Il Comitato nomina fra i propri componenti un Presidente quale coordinatore dei lavori dello stesso.

Il primo incontro viene convocato dal membro che rappresenta il socio con la quota di capitale della società più alto.

Esso si riunisce presso la sede della società e su invito della stessa, obbligatoriamente, ogni qualvolta il C.d.A. della Società deve acquisire il parere di tale organo sugli atti e sulle attività appresso specificate.

Alle riunioni possono partecipare il Presidente del C.d.A. e gli amministratori della Società.

Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e si esprime con il voto favorevole della maggioranza dei membri. Per ogni incontro viene redatto uno specifico e sintetico verbale, da sottoscrivere da parte dei presenti.

Attraverso il Comitato Tecnico di Controllo si realizza l'informazione, la consultazione, il confronto e la discussione tra i soci, tra i soci e gli organi della società, oltre che una forma di controllo periodico dei soci sulla società.

Al Comitato spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci e dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale. Sul bilancio, sui piani strategici, economici, patrimoniali, finanziari di breve e lungo periodo, sugli atti sottoposti per Statuto ad autorizzazione assembleare a sensi dell'art. 2364 del codice civile, nonché su quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria. Su tali atti il Comitato dovrà esprimere il proprio parere.

La società dovrà informare il Comitato su: gli ordini del giorno di convocazione del Consiglio di Amministrazione; ogni attività o progetto, di maggiore importanza, che non siano ricompresi nelle linee strategiche, nei budget approvati dall'Assemblea; ogni operazione immobiliare; mutui, avalli, fidejussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia; azioni riguardanti il capitale della società; controversie in materia di lavoro e con le organizzazioni sindacali.

Il Comitato inoltre, monitora periodicamente, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, così come esaminati dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ed approvati dall'Assemblea della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività.

Per tale esercizio, il Comitato ha accesso agli atti della Società, inoltre ha la facoltà di indicare gli indirizzi strategici attuativi relativi alla gestione dei servizi.

5. Per la propria organizzazione e funzionamento l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ha sede presso la sede della società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. e si avvale degli uffici di quest'ultima.

L'art. 5 della Convenzione dispone:

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti locali aderenti alla presente convenzione, per iniziativa del suo Presidente oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti locali che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei soci. In ogni caso, l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale si deve riunire prima delle Assemblee di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. che abbiano per oggetto le modificazioni dello statuto, l'approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci.

2. Il Presidente dell'Assemblea viene eletto dall'Assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4° del presente articolo e resta in carica cinque anni.

3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo (fax, e-mail, ecc.) a consentire la partecipazione con un preavviso di dieci giorni. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale essendo preventivamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

4. Fermo restando l'impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino una maggioranza pari al 75% degli Enti locali aderenti che rappresentino almeno il 65% di quote del capitale.

5. In relazione a quelle deliberazioni che abbiano ad oggetto problematiche inerenti la gestione dei servizi pubblici degli Enti locali da parte di Agno Chiampo Ambiente S.r.l., hanno diritto di voto solo quegli Enti locali che siano determinanti per la concreta attivazione dello specifico servizio pubblico in favore di Agno Chiampo Ambiente S.r.l.. Le maggioranze di cui al precedente comma sono proporzionate al totale degli Enti locali aventi diritto di voto ed al capitale da questi rappresentato. Gli Enti

locali privi del diritto di voto sono comunque legittimati a partecipare all' Assemblea di coordinamento intercomunale.

6. Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle Assemblee di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. uniformandosi alla volontà espressa dall'Assemblea di coordinamento intercomunale. Gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della società il proprio personale intendimento nel caso in cui il quorum indicato al precedete comma non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società.

7. L'organizzazione ed il funzionamento del coordinamento intercomunale, per quanto non previsto nella presente convenzione, può essere disciplinato dall'Assemblea con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.

In base alle sopra ricordate disposizioni dello statuto e della Convenzione, gli Enti locali esercitano in forma congiunta, nell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale e/o nel Comitato Tecnico di Controllo il c.d. controllo ex ante approvando in via preventiva, rispetto agli organi societari, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della società nonché ogni altra attività o progetto di maggiore importanza.

Inoltre, i soci esercitano il controllo ex ante altresì mediante la predeterminazione delle condizioni di svolgimento del servizio pubblico (approvazione e modifica del contratto di servizio).

Gli Enti soci esercitano il c.d. controllo contestuale con il monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi effettuato dal Comitato Tecnico di Controllo (che ha quindi all'accesso agli atti della società) e dall'Assemblea di coordinamento intercomunale tra l'altro con l'esame della relazione del Presidente e del Direttore Generale sullo svolgimento dei servizi pubblici e sull'andamento generale dell'amministrazione della società. Ogni socio ha comunque titolo a richiedere alla società le informazioni ritenute necessarie in ordine allo svolgimento dei servizi pubblici affidati.

Gli enti soci esercitano il c.d. controllo ex post in fase di approvazione del bilancio che avviene, preventivamente, nell'Assemblea di coordinamento intercomunale; inoltre, il Comitato Tecnico di Controllo verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed

economicità della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati.

Il controllo nei sensi di cui sopra non è fine a se stesso ma, come risulta dallo statuto, viene effettuato al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società: i soci valutano se l'andamento della società è soddisfacente o meno rispetto agli obiettivi prefissati, per poi prendere le decisioni opportune.

Si precisa il Comitato Tecnico di Controllo e l'Assemblea di Coordinamento non si pongono in contrasto con l'art. 11, commi 9, lett. d) e 13 del d.lgs. n. 175/2016 che si riferiscono unicamente ai Comitati interni alle società e non ai Comitati che, come quelli oggetto della presente relazione, non sono organi sociali.

Il controllo nei confronti di Agno Chiampo S.r.l. è effettivamente congiunto perché le decisioni dell'Assemblea di Coordinamento vengono prese con maggioranza qualificata (75% dei soci che rappresentino almeno il 65% delle quote del capitale) e con queste maggioranze vengono designati altresì gli amministratori della società che, quindi, risultano espressione della generalità dei soci.

Il controllo analogo esercitato dai soci su Agno Chiampo Ambiente S.r.l. garantisce, peraltro, che la società non persegue interessi contrari a quelli delle Amministrazioni partecipanti.

In ordine al requisito di cui al punto iii) di cui sopra, l'art. 3 comma 4 dello statuto societario prevede che:

In ogni caso le attività svolte per gli enti locali soci ed i servizi resi alle Collettività da essi rappresentate devono costituire la parte più importante dell'attività della Società. Le residue attività possono essere prestate ad enti locali non soci ed a altri soggetti pubblici o privati purché non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese agli enti locali soci.

Dunque, risulta rispettata la condizione in base alla quale oltre l'ottanta per cento del fatturato delle società in house deve venire effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il rispetto della condizione del volume di fatturato viene, peraltro, attestata dalla Società.

Obblighi di servizio pubblico e di servizio universale.

L'art. 198, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che:

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

Dunque, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è un servizio pubblico obbligatorio che il Comune deve garantire, in attesa della costituzione e dell'operatività degli Enti di governo degli ATO (art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 e legge regionale n. 52/2012).

Peraltro, in base all'art. 177, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 “*La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*” e il successivo art. 178 del medesimo decreto legislativo precisa che:

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

In considerazione di quanto sopra, al fine della tutela della salute e dell'ambiente (valori costituzionali) è necessario che, con il contratto di servizio siano garantiti determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza. In particolare, occorre che i servizi siano prestati in modo ininterrotto, a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio comunale, a prezzi uniformi e accessibili nonché a condizioni di qualità omogenee, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione.

I predetti obblighi di servizio pubblico sono riportati nello schema di contratto di servizio e nel disciplinare tecnico che ne costituisce parte integrante, i quali vengono uniti alla presente relazione.

Congruità economica della gestione a mezzo della Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

Si richiamano qui integralmente lo studio a firma del Dott. Andrea Treu e le dichiarazioni integrative a firma del Presidente di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. con Prott. nn. 1218 e 1219 del 25.10.2017, allegati alla presente relazione.

Ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.

Si è anticipato che l'art. 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'Ente affidante effettua preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

In ordine alla congruità economica si rimanda a quanto illustrato sopra nell'apposito paragrafo. Per quanto concerne gli ulteriori profili si osserva quanto segue:

i) l'indirizzo politico amministrativo che questo Comune intende perseguire è di svolgere un'attività di estremo rilievo per la collettività locale, come la gestione integrata dei rifiuti, mediante un organismo soggetto al controllo analogo congiunto degli Enti locali soci, espressione dei predetti Enti locali, quindi non ispirato a logiche di mercato e di profitto.

Ciò esclude il possibile ricorso, per l'affidamento del servizio pubblico di cui trattasi, a operatori privati anche selezionati mediante gara.

Nel contempo, la gestione diretta comunale sarebbe improponibile, necessitando l'attività oggetto della presente Relazione di competenze tecniche che l'Ente locale non possiede direttamente e che potrebbe acquisire solo mediante l'assunzione di personale qualificato, con costi oggettivamente non giustificabili. Inoltre, il Comune non dispone di aziende speciali, che dunque dovrebbero venire costituite *ex novo* con costi parimenti non giustificabili.

Dunque, per l'attuazione del sopra detto indirizzo politico amministrativo l'unica soluzione praticabile è la gestione del servizio integrato dei rifiuti a mezzo della società in house Agno Chiampo Ambiente S.r.l.;

ii) la soluzione organizzativa di cui al precedente punto i) reca benefici alla collettività locale sul piano economico e della qualità del servizio reso, anche rispetto ad obiettivi di universalità e socialità, come si è illustrato nei precedenti paragrafi.

Del resto, anche dal punto di vista dell'efficienza dell'efficacia e dell'economicità, oltre che quale benefico per la collettività, si deve considerare che il rapporto tra ente affidante e società in house permette flessibilità organizzative, anche in termini di perfezionamento e modulazione nel tempo dell'organizzazione del servizio pubblico voluto dall'ente, che altre forme di gestione (esternalizzazione) invece non consentono.

Inoltre, la flessibilità del rapporto in house permette di soddisfare con maggiore tempestività e puntualità le esigenze rappresentate quotidianamente dall'utenza.

iii) L'omogeneità degli interessi tra ente affidante e società affidataria evitano inoltre l'insorgere di divergenze interpretative circa gli atti di affidamento del servizio pubblico e quindi di contenziosi, sempre possibili nei rapporti con gli operatori privati.

Inoltre, il controllo analogo permette all'ente affidante un'ingerenza significativa e pregnante sugli organi e sull'attività della società al fine di meglio indirizzare lo svolgimento del servizio pubblico, ingerenza che non sarebbe possibile in ipotesi di esternalizzazione.

In considerazione di quanto esposto nel presente e nei precedenti paragrafi sopra si ritiene, dunque, che la gestione in house a mezzo di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. costituisca la soluzione preferibile anche rispetto all'ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Compensazioni economiche.

Non sono previste compensazioni economiche in favore del gestore del servizio pubblico: il Comune si limita a riconoscere alla Agno Chiampo Ambiente S.r.l. il corrispettivo per l'attività svolta a condizioni che, come si è sopra illustrato, risultano pienamente compatibili con le condizioni praticate nel mercato.

Conclusioni

In conclusione, sulla base di quanto sopra illustrato si ritiene che la soluzione più idonea a garantire lo svolgimento, con le caratteristiche di qualità volute dall'Ente, del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Gambellara secondo

criteri di efficienza, efficacia ed economicità sia il ricorso al modello in house providing a mezzo di Agno Chiampo Ambiente S.r.l.



Comune di Gambellara

**VALUTAZIONE SULLA
CONGRUITA' TECNICO-
ECONOMICA DELL'OFFERTA DEL
SOGGETTO IN HOUSE
(servizio di gestione dei rifiuti urbani)**

Settembre 2017

Studio redatto da:

Dr. Andrea Treu

Studio in Piazza del Comune n.14 a Creazzo (VI)

Tel 0444-341239

Email: andreatreu@ripaengineering.it

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 3 |
| 2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI..... | 6 |
| 2.1. Rapporto ISPRA 2015 | 6 |
| 2.2. Osservatorio Regionale Rifiuti del Veneto | 9 |
| 2.2.1. La produzione e gestione dei rifiuti urbani in Veneto - Anno 2015 | 9 |
| 2.2.2. La nuova organizzazione per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani | 13 |
| 2.2.3. I rifiuti urbani nel Bacino Territoriale di Vicenza | 14 |
| 2.2.4. I rifiuti urbani nel Comune di Gambellara | 15 |
| 3. IL SERVIZIO PROPOSTO DALLA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING | 16 |
| 3.1. La Società in house providing: Agno Chiampo Ambiente srl | 16 |
| 3.2. Caratteristiche del servizio proposto da Agno Chiampo Ambiente srl | 17 |
| 3.3. Costo del servizio proposto da Agno Chiampo Ambiente srl..... | 24 |
| 4. CONCLUSIONI | 28 |

INFORMAZIONI DI SINTESI

| | |
|---|---|
| Oggetto dell'affidamento | <i>Servizio di gestione dei rifiuti urbani e di riscossione della tariffa</i> |
| Ente affidante | <i>Comune di Gambellara (VI)</i> |
| Tipo di affidamento | <i>Contratto di servizio</i> |
| Modalità di affidamento | <i>Affidamento diretto a società in house</i> |
| Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo | <i>Servizio già attivo</i> |
| Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare | <i>Intero territorio del Comune di Gambellara (VI)</i> |

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Nominativo | <i>Dr. Andrea Treu</i> |
| Telefono | <i>0444-341239</i> |
| Email | <i>andreatreu@ripaengineering.it</i> |
| Data di redazione | <i>Settembre 2017</i> |

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani appartiene al più vasto settore dei servizi pubblici locali che sono costituiti da quelle attività economiche *suscettibili di essere organizzate sotto forma di impresa e che si caratterizzano per la loro immediata finalizzazione alla soddisfazione di un bisogno primario della collettività locale.*

Secondo la normativa in essere, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti secondo una delle seguenti modalità:

- mediante il ricorso al mercato (mediante una gara ad evidenza pubblica);
- attraverso il partenariato pubblico-privato (per mezzo di una società mista);
- attraverso l'affidamento diretto in house ad un soggetto nei confronti del quale l'ente ha un controllo analogo a quello che esercita sui servizi gestiti direttamente. Tale soggetto deve inoltre svolgere la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Ne consegue che l'affidamento in house non si configura come un'ipotesi eccezionale per la gestione dei servizi pubblici locali, ma costituisce, invece, una delle tre normali forme organizzative degli stessi.

L'art. 34, comma 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 stabilisce che:

Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In relazione agli affidamenti "in house", il D.Lgs n. 50/2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"), all'art. 192 stabilisce quali debbano essere i presupposti per il suo ricorso, e precisamente:

Art. 192. Regime speciale degli affidamenti in house

1. *E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a*

domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

- 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*
- 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.*

Il Decreto Legislativo n. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede inoltre che:

- all'art. 4, commi 1 e 2:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo*

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- all'art. 4, comma 4:

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

- all'art. 5, comma 1:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

all'art. 16, comma 1,

“le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”.

Pertanto, alla luce della sopradetta normativa ed in particolare sulla base dell'art. 192 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell'art.5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 175/2016, nel caso degli affidamenti in house, è richiesto che venga preventivamente effettuata una valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione. Nella valutazione dovrà anche essere dato conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La presente relazione è stata predisposta con l'obiettivo di rispondere a quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 192 del D.Lgs n.50/2016 e dal comma 1 dell'art.5 del D.Lgs. n. 175/2016.

2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

2.1. Rapporto ISPRA 2015

ISPRA ha affrontato con attenzione, nei suoi rapporti annuali sui rifiuti urbani, il tema dei costi dei servizi di igiene urbana.

L'indagine più recente, quella riportata nel Rapporto 2016¹, riguarda l'analisi dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana relativi all'anno 2015.

I dati utilizzati sono quelli delle dichiarazioni MUD 2016, relative all'anno 2015 (5.781 Comuni degli 8.047, pari al 71,8% dei Comuni italiani).

L'analisi dei costi, su un campione di Comuni corrispondenti al 76.1% della popolazione nazionale, ha permesso, in estrema sintesi, di rilevare i seguenti dati:

- nel 2015 il costo medio nazionale annuo pro capite di gestione dei servizi di igiene urbana è risultato di 167,05 euro, superiore dello 0,7% rispetto a quello del 2014 (che era risultato pari a 165,92 euro);
- nel 2015 il costo medio pro capite di gestione dei servizi di igiene urbana della Regione Veneto è risultato di 138,66 euro, inferiore del 17% rispetto al valore nazionale;
- nel 2015 il costo medio pro capite di gestione dei servizi di igiene urbana della Regione Veneto è aumentato dello 0,9% rispetto al valore del 2014.

La suddivisione dei costi, su un campione di 6.387 Comuni (79,4% del totale dei Comuni italiani), è risultata nel 2015, a livello nazionale, la seguente:


- 105,53 Euro/ab (il 63,2% del costo totale) sono imputabili alla gestione dei rifiuti urbani totali (differenziati e indifferenziati);
- 22,46 Euro/ab (il 13,4% del costo totale) sono imputabili allo spazzamento e lavaggio delle strade;
- 31,33 Euro/ab (il 18,8% del costo totale) sono imputabili ai costi comuni;
- 7,77 Euro/ab (il 4,6% del costo totale) sono imputabili ai costi di remunerazione del capitale.

Il confronto tra le diverse regioni ha messo in luce come il costo annuo procapite del Veneto sia

¹ Cfr. ISPRA, Rapporti n. 251/2016. Rapporto Rifiuti Urbani, Edizione 2016.

inferiore a quello medio nazionale, e soprattutto, come il costo di gestione del rifiuto indifferenziato e differenziato sia tra i più bassi in assoluto (cfr. Figura 1).

Figura 1 - Medie regionali dei costi annui pro capite totali (CTOTab), di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab) e delle raccolte differenziate (CGDab), anno 2015



Fonte: ISPRA

L'analisi condotta sullo stesso insieme di Comuni, distinti in quattro classi per dimensione della popolazione², mostra che i costi pro capite aumentano con il crescere della dimensione comunale, passando da 131,40 €/abitante per anno (130,45 € nel 2014) per i Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e a 189,28 €/abitante per anno (187,88 € nel 2014) per i Comuni con più di 50.000 abitanti (cfr. Tabella 1).

Tale trend è confermato dai dati relativi alla regione Veneto, i cui costi ammontano a 94,64 €/abitante per anno per i Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e a 146,99 €/abitante per anno per i Comuni con più di 50.000 abitanti.

² Le 4 classi sono le seguenti: Classe A): comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; Classe B): comuni con popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti; Classe C) comuni con popolazione tra 15.001 e 50.000 abitanti; Classe D): comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Tabella 1 – Medie regionali dei costi e dei proventi totali pro capite (solo dichiarazioni MUD) e relative percentuali di copertura dei costi del servizio per fascia di popolazione dei Comuni, anno 2015

| REGIONE | Comuni < 5.000 abitanti | | | | Comuni 5.001 - 15.000 abitanti | | | | Comuni 15.001 - 50.000 abitanti | | | | Comuni > 50.000 abitanti | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------|--------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Abitanti | COSTI TOTALI | PROVENTI TOTALI | %cop | Abitanti | COSTI TOTALI | PROVENTI TOTALI | %cop | Abitanti | COSTI TOTALI | PROVENTI TOTALI | %cop | Abitanti | COSTI TOTALI | PROVENTI TOTALI | %cop |
| | N° | €/ab.*anno | €/ab.*anno | | N° | €/ab.*anno | €/ab.*anno | | N° | €/ab.*anno | €/ab.*anno | | N° | €/ab.*anno | €/ab.*anno | |
| Piemonte | 259.635 | 127,35 | 130,81 | 102,7 | 77.215 | 138,38 | 142,10 | 102,7 | 136.828 | 192,57 | 193,21 | 100,3 | 3.203.617 | 158,03 | 166,75 | 105,5 |
| Valle d'Aosta | 2.001 | 305,98 | 303,19 | 99,1 | 35.740 | 191,24 | 197,90 | 103,5 | 89.588 | 170,41 | 166,75 | 97,8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Lombardia | 1.791.861 | 115,59 | 115,17 | 99,6 | 2.630.919 | 108,55 | 106,24 | 97,9 | 2.401.559 | 122,76 | 117,92 | 96,1 | 2.625.227 | 197,83 | 187,40 | 94,7 |
| Trentino A.A. | 264.105 | 99,74 | 98,29 | 98,5 | 134.502 | 101,02 | 100,79 | 99,8 | 273.808 | 145,54 | 136,98 | 94,1 | 333.840 | 160,64 | 159,47 | 99,3 |
| Veneto | 257.466 | 94,64 | 93,17 | 98,4 | 668.860 | 123,36 | 118,20 | 95,8 | 648.507 | 134,45 | 132,96 | 98,9 | 2.915.798 | 146,99 | 142,96 | 97,3 |
| Friuli V.G. | 236.008 | 110,27 | 106,64 | 96,7 | 410.199 | 119,98 | 114,49 | 95,4 | 163.534 | 134,27 | 128,62 | 95,8 | 354.818 | 150,91 | 149,80 | 99,3 |
| Liguria | 170.330 | 194,37 | 195,36 | 100,5 | 253.538 | 246,28 | 251,07 | 101,9 | 117.806 | 205,00 | 213,28 | 104,0 | 702.807 | 219,47 | 210,63 | 96,0 |
| Emilia R. | 316.606 | 155,19 | 158,59 | 102,2 | 890.064 | 149,66 | 149,37 | 99,8 | 783.215 | 185,37 | 183,45 | 99,0 | 2.064.881 | 174,14 | 170,99 | 98,2 |
| NORD | 3.298.012 | 121,22 | 121,15 | 99,9 | 5.101.037 | 126,26 | 124,23 | 98,4 | 4.614.845 | 141,88 | 138,28 | 97,5 | 12.200.988 | 170,08 | 168,06 | 98,8 |
| Toscana | 207.248 | 221,07 | 224,30 | 101,5 | 626.336 | 200,57 | 209,24 | 104,3 | 870.770 | 202,00 | 200,85 | 99,4 | 1.346.927 | 220,05 | 220,02 | 100,0 |
| Umbria | 94.384 | 179,30 | 184,10 | 102,7 | 38.864 | 158,51 | 161,00 | 101,6 | 210.574 | 181,67 | 186,57 | 102,7 | 426.996 | 200,56 | 202,66 | 101,0 |
| Marche | 118.747 | 115,77 | 117,98 | 101,9 | 96.377 | 125,59 | 124,34 | 99,0 | 289.758 | 184,90 | 177,25 | 95,9 | 320.308 | 121,68 | 107,54 | 88,4 |
| Lazio | 199.496 | 138,15 | 144,34 | 104,5 | 383.382 | 151,44 | 154,71 | 102,2 | 742.265 | 176,46 | 176,28 | 99,9 | 3.183.101 | 244,38 | 239,38 | 98,0 |
| CENTRO | 619.875 | 167,85 | 172,08 | 102,5 | 1.144.959 | 176,38 | 182,20 | 103,3 | 2.113.367 | 188,66 | 187,56 | 99,4 | 5.277.332 | 227,18 | 223,47 | 98,4 |
| Abruzzo | 191.646 | 140,41 | 145,53 | 103,6 | 174.930 | 154,73 | 160,14 | 103,5 | 253.143 | 170,43 | 173,57 | 101,8 | 124.645 | 193,34 | 194,77 | 100,7 |
| Molise | 102.017 | 92,76 | 101,65 | 109,6 | 27.421 | 73,55 | 84,37 | 114,7 | 83.170 | 164,75 | 167,54 | 101,7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Campania | 457.451 | 146,84 | 145,68 | 99,2 | 766.398 | 183,12 | 179,95 | 98,3 | 1.353.858 | 182,06 | 195,60 | 107,4 | 1.062.062 | 218,77 | 222,10 | 101,5 |
| Puglia | 67.453 | 177,71 | 187,07 | 105,3 | 413.565 | 144,60 | 147,39 | 101,9 | 804.934 | 155,80 | 158,94 | 102,0 | 927.435 | 179,42 | 156,86 | 87,4 |
| Basilicata | 113.676 | 120,30 | 120,25 | 100,0 | 116.723 | 117,61 | 126,45 | 107,5 | 35.535 | 110,25 | 117,45 | 106,5 | 67.122 | 252,23 | 234,75 | 93,1 |
| Calabria | 251.877 | 112,82 | 116,23 | 103,0 | 234.070 | 132,30 | 123,47 | 93,3 | 221.580 | 155,72 | 162,71 | 104,5 | 315.927 | 190,43 | 189,27 | 99,4 |
| Sicilia | 156.827 | 171,15 | 159,54 | 93,2 | 425.735 | 157,49 | 150,79 | 95,7 | 624.912 | 153,13 | 136,79 | 89,3 | 1.426.660 | 176,28 | 199,96 | 113,4 |
| Sardegna | 163.767 | 147,98 | 152,49 | 103,0 | 260.503 | 164,33 | 157,45 | 95,8 | 254.297 | 166,06 | 155,03 | 93,4 | 341.353 | 263,76 | 248,45 | 94,2 |
| SUD | 1.504.714 | 138,69 | 139,87 | 100,8 | 2.419.345 | 158,63 | 156,27 | 98,5 | 3.631.429 | 166,62 | 169,56 | 101,8 | 4.265.204 | 197,29 | 199,59 | 101,2 |
| ITALIA | 5.422.601 | 131,40 | 132,16 | 100,6 | 8.665.341 | 141,92 | 140,84 | 99,2 | 10.359.641 | 160,10 | 159,30 | 99,5 | 21.743.524 | 189,28 | 187,69 | 99,2 |

Fonte: ISPRA

2.2. Osservatorio Regionale Rifiuti del Veneto

L'Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione rappresenta una importantissima banca dati sul ciclo di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni del Veneto.

In particolare l'Osservatorio contiene informazioni in merito alle modalità di svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, alle quantità di rifiuti raccolti secondo le diverse tipologie di materiale, alle percentuali di raccolta differenziata. La banca dati dell'Osservatorio, consultabile nel sito dell'ARPAV, contiene i dati di tutti i Comuni del Veneto dal 2004 al 2015.

2.2.1. La produzione e gestione dei rifiuti urbani in Veneto - Anno 2015

Per quanto riguarda l'ultimo rapporto, quello relativo ai dati dell'anno 2015³, la situazione a livello regionale può essere sintetizzata dalla tabella che segue, dalla quale emerge un trend complessivamente positivo nella gestione dei rifiuti urbani (cfr. Tabella 2). Ciò è confermato sia dalla riduzione della produzione totale di rifiuti urbani (-2,2% rispetto al 2014), sia dall'aumento dei quantitativi dei rifiuti avviati a recupero (anche di materia) anziché a trattamento TMB, inceneriti o a discarica (rispettivamente -10%, -1,6% e -7% rispetto al 2014).

Il trend incerto di alcuni indicatori è dovuto alla duplice interpretazione che ne può essere fatta: negativa, in termini di riduzione della quantità pro capite raccolta; positiva, in termini di diminuzione complessiva della produzione totale di RU (come nel caso in esame) e non della diminuzione della quantità raccolta in modo differenziato.

³ Cfr. ARPAV, Rapporto Rifiuti Urbani. Edizioni 2016. Produzione e Gestione 2015.

Tabella 2 – Scheda sintetica dei principali indicatori del sistema di gestione dei rifiuti urbani, Regione Veneto, anno 2015

| Indicatore | Unità di misura | Anno 2015 | Variazione 2015/2014 | Trend |
|--|-----------------|------------|----------------------|-------|
| Produzione totale di RU | t/anno | 2.191.075 | -2,2% | 😊 |
| Produzione EER 200301 - EER 200203 | t/anno | 606.869 | -5,7% | 😊 |
| Percentuale di RD metodo DGRV 288/14 | | 66,5 | 1,2 | 😊 |
| Rifiuti raccolti in maniera differenziata metodo DGRV 288/14 | t/anno | 1.584.206 | -0,8% | 😊 |
| Indicatori di produzione | | | | |
| Produzione RU pro capite | kg/ab·anno | 445 | -2,0% | 😊 |
| Quantità EER 200301 200203 procapite | kg/ab·anno | 123 | -5,5% | 😊 |
| Quantità organico pro capite | kg/ab·anno | 140 | -1,4% | 😐* |
| Quantità vetro pro capite | kg/ab·anno | 44 | 5,5% | 😊 |
| Quantità carta e cartone pro capite | kg/ab·anno | 58 | -3,2% | 😐* |
| Quantità plastica pro capite | kg/ab·anno | 22 | -6,6% | 😐* |
| Quantità RAEE pro capite | kg/ab·anno | 4,5 | 2,7% | 😊 |
| Indicatori di gestione | | | | |
| RU totali avviati a recupero | t/anno | 1.584 mila | +0,7% | 😊 |
| Ingombranti, spazzamento e rifiuti urbani non differenziati (EER 200301) a recupero di materia | t/anno | 111 mila | +3,6% | 😊 |
| RU avviati a trattamento TMB | t/anno | 307 mila | -10% | 😊 |
| RU inceneriti | t/anno | 185 mila | -1,6% | 😊 |
| RU avviati in discarica | t/anno | 119 mila | -7% | 😊 |


Fonte dei dati: applicativo web O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale). Eventuali discrepanze tra le tabelle ed il testo sono frutto di arrotondamenti.

LEGENDA: Per migliorare la comprensione delle informazioni sono riportate per ciascun indicatore la valutazione del suo trend mediante la semplificazione grafica delle icone di Chercoff.


😊 condizioni positive

😐 condizioni incerte

Per quanto riguarda l'andamento della produzione di Rifiuto Urbano nel Veneto a partire dall'anno 2000, dopo l'aumento registrato fino al 2010 si è poi evidenziata una flessione fino al 2015, come schematizzato in Figura 2. Nel 2015 la produzione di rifiuto urbano, superiore ai 2 milioni di tonnellate annue, è diminuita del 2,2% rispetto al 2014.

Figura 2 – Andamento della produzione totale di RU nel Veneto, anni 2000 - 2015

Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata, la situazione nel Veneto nel 2015 è schematizzata nella Figura seguente.

Figura 3 – Percentuale di raccolta differenziata a livello provinciale, anno 2015


Nel 2015 la raccolta differenziata in Veneto (calcolata secondo il nuovo metodo della DGRV 288/14) si è attestata al 66,5%, superando l'obiettivo del 65% previsto dal D.Lgs. 152/06 per il 2012.

La provincia di Treviso, con l'81,6%, oltrepassa anche il 76% di RD, obiettivo previsto per il 2020 dal nuovo Piano Regionale Rifiuti approvato con DCR n. 30/2015, mentre la Provincia di Vicenza si attesta, con il 68,6%, leggermente al di sopra della media Regionale.

Per quanto riguarda la produzione pro-capite di Rifiuto Urbano a livello regionale, nel 2015 è stata pari a 445 kg/ab*anno (1,22 kg/ab*giorno), con un decremento del 2% rispetto al 2014 (455 kg/ab*anno) e confermandosi la più bassa a livello nazionale.

A livello provinciale la produzione pro capite del rifiuto urbano oscilla tra il valore massimo della provincia di Venezia, determinato dall'elevata presenza di turisti (558 kg/ab*anno) e comunque diminuito negli ultimi 5 anni di oltre il 10%, e quello minimo della provincia di Treviso (351 kg/ab*anno).

Figura 4 – Andamento provinciale del RU pro-capite, anni 2000 – 2015



2.2.2. La nuova organizzazione per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale di settore, la Regione Veneto, con LR 31 dicembre 2012, n. 52⁴, ha dettato le nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali.

La legge ha individuato in Veneto, ai sensi dell'art. 199, comma 3, lettera f), del D.lgs. 152/2006, un unico Ambito Ottimale Territoriale (ATO), coincidente con l'intero territorio regionale, ed ha assegnato a nuovi Enti, denominati "Consigli di bacino", le funzioni prima esercitate dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (gli Enti responsabili di bacino di cui alla LR 21 gennaio 2000, n. 3, oggi soppressi). Secondo tale ripartizione, i nuovi Bacini sono rappresentati nella seguente Figura.

Figura 5 – Suddivisione in Bacini del territorio regionale



⁴ "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)", modificata, dapprima dalla LR 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla LR 2 aprile 2014, n. 11.


Tuttavia nel territorio ove opera Agno Chiampo Ambiente s.r.l. il Consiglio di Bacino previsto dalla legge regionale n. 52/2012 **non è ancora operativo**, sicché continua ad applicarsi l'art. 198, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per cui la competenza all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti compete ai singoli Comuni soci in Agno Chiampo Ambiente srl.

2.2.3. I rifiuti urbani nel Bacino Territoriale di Vicenza

Dall'analisi della Scheda Sintetica sui Rifiuti Urbani del Bacino Territoriale di Vicenza⁵ (che raggruppa 92 Comuni della Provincia, escluso l'altopiano di Asiago e l'ambito del Bassanese), predisposta da ARPAV per l'anno 2015, emerge che la produzione totale di rifiuti urbani è stata pari a 268.483 tonnellate, corrispondente ad una produzione pro capite di 392 kg/ab*anno.

Complessivamente vi è un aumento della percentuale di raccolta differenziata sull'intero territorio provinciale rispetto all'anno precedente, pari a 68,3% nel 2015 rispetto a 66,5% nel 2014. La quasi totalità dei comuni, ad eccezione di alcuni appartenenti alla fascia montana, supera il 50% di raccolta differenziata e più dei 2/3 dei Comuni supera il 65%.

Figura 6 – Percentuali di raccolta differenziata nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Vicenza, 2015



⁵ Cfr. ARPAV – Direzione Tecnica. Servizio Osservatorio Rifiuti. I rifiuti urbani nel Bacino Territoriale Vicenza. Scheda sintetica. Anno 2015

2.2.4. I rifiuti urbani nel Comune di Gambellara

Come riportato nella banca dati dei rifiuti urbani sul sito internet di ARPAV, nel 2015 il Comune di Gambellara ha prodotto complessivamente 1.158.102 kg di rifiuto urbano che, rapportati al numero di abitanti, sono pari a una produzione di 326 kg/ab*anno. La raccolta differenziata, pari al 67,35%, supera l'obiettivo di Piano del 2015 (pari a 65%).

Maggiori dettagli relativi ai rifiuti urbani per il 2015 sono riepilogati nella seguente Tabella.

Tabella 3 – Rifiuti urbani, Comune di Gambellara, 2015

| | | |
|-------------------------------------|-----------|----|
| Abitanti | 3.399 | n° |
| Utenze domestiche | 1.400 | n° |
| Utenze non domestiche | 183 | n° |
| FORSU | 206.900 | Kg |
| Verde | 91.400 | Kg |
| Vetro | 110.140 | Kg |
| Carta e cartone | 142.630 | Kg |
| Plastica | | Kg |
| Imballaggi metallici | | Kg |
| Multimateriale | 76.770 | Kg |
| RAEE | 16.099 | Kg |
| Altro recuperabile | 77.450 | Kg |
| Rifiuti particolari | 4.603 | Kg |
| Rifiuto totale | 1.158.102 | Kg |
| %RD | 67,35 | % |
| Inerti e rifiuti da costruz/demoliz | 64.340 | Kg |
| Utenze comp | 260 | n° |

3. IL SERVIZIO PROPOSTO DALLA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

3.1. La Società in house providing: Agno Chiampo Ambiente srl

Agno Chiampo Ambiente srl è una società a capitale pubblico locale che si occupa della gestione del ciclo Integrato dei rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino, in un'area di 430 kmq per oltre 175.000 abitanti.

I comuni che ne fanno parte sono 23: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza.

I servizi offerti da Agno Chiampo Ambiente srl sono quelli di igiene urbana, di coordinamento dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e assimilati.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è del tipo porta a porta per tutte le tipologie di rifiuti, ad esclusione del vetro che, nella maggior parte dei comuni viene recuperato attraverso le campane stradali, mentre in qualche comune viene raccolto con un nuovo sistema porta-a-porta.

Altri servizi offerti sono quello di spazzamento stradale, di gestione dei centri comunali di raccolta e, per alcuni Comuni, il servizio di iscrizione, accertamento e tariffazione dell'utenza ai fini della TARI.

Obiettivo della società è quello di attuare, sull'intero bacino, un efficace sistema di Raccolta Differenziata, tale da ridurre fortemente i rifiuti da smaltire e consentire il recupero dei materiali riciclabili in un'ottica di attenzione alla pulizia del territorio.

La società si prefigge inoltre di promuovere, coordinare e realizzare interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, oltre che per la manutenzione di spazi e aree verdi.

Agno Chiampo Ambiente si occupa anche di azioni di promozione e sensibilizzazione degli utenti attraverso la distribuzione di materiale informativo e incontri nelle scuole.

3.2. Caratteristiche del servizio proposto da Agno Chiampo Ambiente srl

La Società gestisce direttamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani secchi e umidi con sistema “porta a porta”, il servizio di raccolta e trasporto delle frazioni riciclabili, di alcune tipologie di pericolosi (pile esauste, medicinali scaduti, contenitori etichettati T/F), la gestione dell’Ecocentro comunale e il servizio di spazzamento e lavaggio strade, come meglio dettagliato di seguito.

Attività di igiene urbana – spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

Il servizio viene effettuato mediante sistema meccanizzato.

La frequenza del servizio è diversificata in base alle diverse esigenze del territorio comunale: sono previsti interventi mensili secondo un apposito programma suddiviso per zone.

Il servizio di pulizia del territorio comprende anche la raccolta dei rifiuti abbandonati ai margini delle aree e vie pubbliche e la pulizia post mercato.

Se richiesti, possono essere eseguiti interventi di raccolta dei rifiuti per le feste e manifestazioni locali.

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU

La gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Gambellara è svolta secondo la metodologia del servizio “porta a porta” per il secco una volta alla settimana, la carta-plastica una volta alla settimana alternata, per l’umido tre volte alla settimana nelle zone del centro di Gambellara e della Frazione Sorio e due volte alla settimana nelle restanti zone del territorio (ad eccezione dei mesi di giugno, luglio e agosto in cui il servizio è di tre volte alla settimana su tutto il territorio comunale).

Agli utenti viene consegnato ad inizio anno un calendario relativo ai giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto.

Raccolta porta a porta con trasporto e smaltimento secco non riciclabile

La raccolta viene effettuata nel modo seguente:

- le utenze domestiche e non domestiche (di piccola dimensione) utilizzano sacchetti in polietilene trasparenti gialli di capacità pari a circa 80 o 120 lt., che vengono posizionati lungo la strada la sera prima del giorno di raccolta;
- le utenze non domestiche di dimensioni medie e grandi utilizzano contenitori di capacità variabile fino a 1.700 lt. che vengono conservati all’interno del perimetro dell’attività e posizionati lungo la strada la sera prima del giorno di raccolta.

Il servizio di raccolta è svolto, per l'intera durata dell'anno, con frequenza settimanale.

I mezzi utilizzati per la raccolta della frazione secca sono autocarri della portata fino a 65 q.li, attrezzati con vasche a tenuta stagna, i quali conferiscono il materiale in un mezzo pesante attrezzato per la compattazione. Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile avviene preventivamente mediante uno stoccaggio provvisorio all'impianto Futura di Montebello Vicentino, per un successivo trasporto all'inceneritore di Schio gestito da Alto Vicentino Ambiente.

Raccolta e trasporto e smaltimento della frazione umida

La raccolta viene effettuata nel modo seguente:

- le utenze domestiche e non domestiche (di piccola dimensione) utilizzano sacchetti biodegradabili, di capacità pari a 10 lt. o 20 lt. ben chiusi all'interno di bidoncini di analoga volumetria che vengono posizionati lungo la strada la sera prima del giorno di raccolta;
- le utenze non domestiche grandi produttrici di scarti organici (ristoranti, negozi di ortofrutta, mense, ecc...) utilizzano contenitori di capacità variabile da 120 lt. a 240 lt. che vengono conservati all'interno del perimetro dell'attività e posizionati lungo la strada la sera prima del giorno di raccolta.

Il rifiuto è raccolto tre volte alla settimana nelle zone del centro di Gambellara e della Frazione Sorio e due volte alla settimana nelle restanti zone del territorio. Quest'ultime saranno servite nei mesi di giugno - luglio - agosto con un giro aggiuntivo ed intermedio nella settimana.

I mezzi utilizzati per la raccolta della frazione umida sono autocarri della portata fino a 75 q.li con vasca a tenuta stagna, i quali alla fine del servizio conferiscono il rifiuto presso l'impianto di ricevimento di Asigliano Veneto gestito da Berica Utilya S.p.A.

Raccolta di carta e cartone e tetra pak

La raccolta della carta viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza quindicinale nell'intero territorio comunale.

I conferimenti del materiale cartaceo eseguiti dalle utenze avvengono attraverso l'uso di scatoloni o borse di carta opportunamente legate.

Il servizio si effettua con autocarri della portata fino a 75 q.li, attrezzati con vasche a tenuta stagna, i quali trasbordano il materiale all'interno di un apposito mezzo pesante attrezzato per la compattazione. Il rifiuto viene successivamente conferito all'impianto di recupero convenzionato.

Raccolta della plastica e lattine

La raccolta viene effettuata mediante il sistema di raccolta "porta a porta" con frequenza settimanale e con le stesse modalità sopra indicate per il secco. Per il conferimento del materiale si

utilizzano sacchetti in PE trasparenti (capacità fino a 120 lt) per tutti i tipi di utenze.

I mezzi utilizzati per la raccolta sono autocarri della portata fino a 75 q.li attrezzati con vasche a tenuta stagna e un mezzo pesante attrezzato per la compattazione, il quale alla fine del servizio conferisce il rifiuto all'impianto di recupero convenzionato.

Raccolta vetro

La raccolta avviene tramite campane stradali dedicate. Nel territorio comunale sono presenti n. 26 campane di capacità pari a 2,5 mc: in media si ha un contenitore ogni 130 - 150 abitanti.

Lo svuotamento dei contenitori è erogato con frequenza quindicinale, con trasporto del materiale all'impianto di rivalorizzazione Ecoglass S.r.l. di Lonigo.

Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi

La raccolta dei RUP riguarda farmaci scaduti, pile e contenitori etichettati T/F. I contenitori (n. 2 bidoni di capacità 120 lt per ciascun tipo di rifiuto) sono dislocati in zone strategiche del territorio tra cui esercizi commerciali, farmacie e punti di intersezione stradale accessibili ai cittadini.

La frequenza di svuotamento dei bidoni avviene mensilmente e lo smaltimento dei RUP raccolti avviene presso impianti autorizzati.

Centro di raccolta comunale

Gli utenti del Comune di Gambellara sono autorizzati a conferire i rifiuti urbani e assimilati presso il centro di raccolta comunale sito in Via Fermi.

Il servizio di controllo e custodia della struttura è svolto dal personale incaricato dalla società Agno Chiampo Ambiente, il quale istruisce correttamente l'utenza al conferimento dei materiali durante gli orari di apertura di seguito elencati:

| ECOCENTRO COMUNALE | | |
|---------------------------|---|---|
| Giorni settimanali | Orari di apertura Estivo (da Maggio a Settembre) | Orari di apertura Invernale (da Ottobre ad Aprile) |
| Martedì | 15.00 – 18.00 | 14.30 – 17.30 |
| Sabato | 10.00 – 16.00 | 09.00 – 15.00 |

Gli esercizi commerciali possono conferire all'ecocentro i rifiuti assimilati agli urbani definiti da apposita deliberazione comunale e le quantità non devono essere superiori a 30 Kg complessivi.

Attività centrali - direzioni centrali (pianificazione, amministrazione, controllo, ecc.)

Agno Chiampo Ambiente srl si occupa della gestione dei servizi di raccolta nel territorio sia operativamente che a livello amministrativo e contabile, verificandone la qualità e le migliorie da apportare.

Viene, inoltre, gestito l'aggiornamento dell'archivio delle utenze domestiche e non domestiche, fino alla formazione della tariffa del tributo IUC - Tari da applicare ai cittadini per il servizio.

Attività di informazione


Attraverso il sito internet <http://www.agnochiampoambiente.it/>, Agno Chiampo Ambiente srl fornisce informazioni e notizie agli utenti del servizio. E' disponibile anche un'app per smartphone e un blog con notizie aggiornate ed avvisi sul servizio. E' inoltre attivo un numero verde di telefono per segnalazioni e disservizi sul territorio a disposizione per i cittadini.




A tutti i cittadini viene distribuito un calendario in italiano ed in inglese (scaricabile anche dal sito internet) con i giorni e le modalità di raccolta dei rifiuti, oltre che informazioni più generali relative al servizio (orari dell'ecocentro, elenco rifiuti ammissibili per tipologia, etc).

Il servizio di Agno Chiampo Ambiente srl è stato recentemente oggetto di un sondaggio, effettuato su tutto il bacino servito, per valutare il grado di soddisfazione del cliente.


Al quesito n.1: *E' soddisfatto della raccolta dei rifiuti porta a porta svolta nel Suo Comune dal nostro personale*, le risposte sono state:




Al quesito n.2: *La frequenza di raccolta dei rifiuti, così com'è organizzata, a Suo giudizio è sufficiente?*, le risposte sono state:



Al quesito n.3: *Per quale dei seguenti rifiuti vorrebbe una maggiore frequenza di raccolta? 1-carta, 2-plastica e lattine, 3 vetro, 4-umido, 5-secco*, le risposte sono state:



Al quesito n.4: *Il servizio di pulizia e decoro del Suo Comune (rifiuti abbandonati, cestini gettacarte, pulizia stradale) è soddisfacente?*, le risposte sono state:



Al quesito n.5: *E' soddisfatto del servizio erogato all'ecocentro comunale?*, le risposte sono state:



Dalla descrizione dei servizi offerti riportata più sopra, emerge come il servizio di igiene urbana proposto da Agno Chiampo Ambiente srl per il Comune di Gambellara risulti di un livello qualitativo assolutamente elevato in quanto:

- consente di raggiungere percentuali di raccolta differenziata superiori al 65% della produzione totale di rifiuti;
- è del tipo porta a porta per le principali frazioni di rifiuto, ad eccezione del vetro per il quale è prevista una raccolta mediante contenitori stradali;
- utilizza sistemi di comunicazione multimediali innovativi e ha predisposto un opuscolo informativo in 6 lingue distribuito alle utenze del territorio;
- è di gradimento da parte della popolazione residente nel bacino servito.

3.3. Costo del servizio proposto da Agno Chiampo Ambiente srl

Il costo del servizio per il Comune di Gambellara come risulta dal Piano Finanziario proposto da Agno Chiampo Ambiente srl per l'anno 2017 è riportato nella seguente Tabella.

Tabella 4 - Piano finanziario di previsione 2017 - Comune di Gambellara

| ID | Descrizione dei servizi | Euro (IVA esclusa) |
|--------------|--|-----------------------|
| CG | Costi di Gestione | 209.103,96 |
| CGIND | Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU | 112.614,50 |
| CSL | Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche | 6.075,00 |
| | Spazzamento | 6.075,00 |
| CRT | Costi di Raccolta e Trasporto RSU | 39.569,50 |
| | Raccolta rifiuto secco/umido | 39.569,50 |
| CTS | Costi di Trattamento e smaltimento RSU | 63.350,00 |
| | Smaltimento rifiuto secco | 42.850,00 |
| | Smaltimento spazzamento | 7.000,00 |
| | Smaltimento ingombranti | 13.500,00 |
| AC | Altri Costi | 3.620,00 |
| | Pulizia mercato+CALENDARI | 3.620,00 |
| CGD | Costi gestione ciclo Raccolta differenziata | 96.489,46 |
| CRD | Costi di raccolta differenziata per materiale | 71.689,46 |
| | Raccolta diff.ta (vetro, carta, plastica, ex rup,) | 45.189,46 |
| | Altre raccolte differenziate (trasporti ecoc.) | 20.000,00 |
| | Altri smaltimenti | 6.500,00 |
| CTR | Costi trattamento e riciclo | 24.800,00 |
| | Trattamento e riciclo frazione organica | 19.800,00 |
| | Trattamento e riciclo verde | 5.000,00 |
| CC | Costi Comuni | 55.090,52 |
| CARC | Costi Amministrativi dell'accertamento e risc. | 3.848,00 |
| | GESTIONE IUC TARI | 3.848,00 |
| CGG | Costi Generali di Gestione | 28.597,52 |
| | PERSONALE | 8.500,00 |
| | Costi generali di servizi | 20.097,52 |
| CCD | Costi Comuni Diversi | 22.645,00 |
| | Gestione ecocentro | 14.965,00 |

| ID | Descrizione dei servizi | Euro (IVA esclusa) |
|---|---|-----------------------|
| | Noli cassoni e presse | 7.680,00 |
| CIK | Costi d'uso del capitale | 0,00 |
| CK | Costi d'uso del capitale | 0,00 |
| TOTALE GENERALE (CG+CC+CIK) | | 264.194,48 |
| IVA 10% (al netto spese comprensive di IVA) | | 26.419,52 |
| TOTALE PIANO FINANZIARIO 2017 (IVA COMPRESA) | | 290.614,00 |
| CON | CONTRIBUTI CONAI | - 21.000,00 |
| | CONTRIBUTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE | - 2.000,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DA COPRIRE CON IUC | | 267.614,00 |
| Variazione per servizi di raccolta, spazzamento e trasporto | | 3.190,00 |
| TOTALE PIANO FINANZIARIO 2017 (IVA COMPRESA) INTEGRATO ACA | | 270.804,00 |

Complessivamente, il costo di gestione del servizio, come risulta da Piano Economico di previsione integrato da Agno Chiampo Ambiente srl per l'anno 2017, risulta pari a **Euro 270.804,00** (IVA inclusa). Tale importo è comprensivo dei servizi di raccolta, dei costi di smaltimento e avvio a recupero dei rifiuti e dei costi di elaborazione, spedizione e riscossione della tariffa.

Considerando una popolazione residente pari a 3.399 abitanti al 31/12/2015, si ottiene un costo medio ad abitante pari a **Euro 79,67** (IVA inclusa).


Il confronto con i dati medi nazionali (riportati nel precedente paragrafo 2.1) evidenzia come il costo pro-capite nel comune di Gambellara sia inferiore del 39% rispetto al valore medio nazionale per comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (pari a 131,40 Euro/ab).

Per il confronto con i costi medi rilevati a livello regionale si è proceduto ad effettuare una verifica con i dati più recenti disponibili sul sito di ARPAV, relativi all'anno 2015⁶ e riferiti al sistema di raccolta adottato, alla fascia demografica e al tasso di turisticità.

Il costo medio pro-capite in funzione del sistema di raccolta adottato è riportato nella seguente Figura.

⁶ Cfr. ARPAV, Rapporto Rifiuti Urbani. Edizioni 2016. Produzione e Gestione 2015.


Figura 7– Costo pro capite medio in funzione del sistema di raccolta in Veneto, 2015



Considerando che il sistema proposto, benchè preveda la raccolta stradale del vetro, può comunque considerarsi un sistema domiciliare spinto, il costo ad abitante derivante dal servizio proposto da Agno Chiampo Ambiente srl per l'anno 2017 risulta inferiore del 28% rispetto a quello medio rilevato da ARPAV nei comuni del Veneto nel 2015.

Il costo ad abitante in relazione alle diverse fasce demografiche è riportato nella seguente Figura.


Figura 8 – Costo pro capite medio in funzione della fascia demografica in Veneto, 2015



Considerando che il Comune di Gambellara rientra nella fascia dei comuni con meno di 5000 abitanti, il costo ad abitante derivante dal servizio proposto da Agno Chiampo Ambiente srl per l'anno 2017 risulta inferiore del 28% rispetto a quello medio rilevato da ARPAV nei comuni del Veneto nella stessa fascia demografica nel 2015.

Per quanto riguarda il costo del servizio rispetto al tasso di turisticità (cfr. Figura 9), il costo medio per abitante proposto da Agno Chiampo Ambiente srl risulta inferiore del 28% rispetto al valore medio regionale del 2015 per i Comuni a basso tasso di turisticità (tra cui rientra il Comune di Gambellara), ed inferiore rispetto ai Comuni con lo stesso sistema di raccolta (domiciliare spinto).

Figura 9 – Costo pro capite medio per sistema di raccolta in funzione del tasso di turisticità in Veneto, 2015



Dalle considerazioni sopra esposte, il costo medio per abitante del servizio di igiene urbana proposto da Agno Chiampo Ambiente per il Comune di Gambellara, pari a 79,67 Euro/ab*anno, risulta decisamente inferiore rispetto al valore medio nazionale e a quello medio regionale (entrambi relativi al 2015), sia per tipologia di servizio offerto che per fascia dimensionale.

4. CONCLUSIONI

La presente relazione ha analizzato la proposta di offerta della gestione del servizio rifiuti predisposta da Agno Chiampo Ambiente srl (società in house) per il Comune di Gambellara.

Le valutazioni che ne conseguono sono le seguenti:

- in merito alla convenienza economica dell'offerta va rilevato che:
 - il costo ad abitante previsto per l'anno 2017 per il Comune di Gambellara risulta pari a **Euro 79,67** (IVA compresa); confrontando tale costo con i costi medi rilevati a livello nazionale e regionale si è evidenziato che:
 - in relazione al sistema di raccolta proposto, che può comunque considerarsi di tipo domiciliare spinto, il costo ad abitante risulta inferiore del 28% rispetto a quello medio rilevato da ARPAV nei comuni del Veneto nel 2015.
 - anche considerando i dati relativi ai comuni con un basso tasso di turisticità il costo medio per abitante proposto da Agno Chiampo Ambiente srl risulta inferiore del 28% rispetto al valore medio regionale del 2015, ed inferiore rispetto ai Comuni con lo stesso sistema di raccolta (domiciliare spinto);
 - per quanto riguarda il costo medio ad abitante in relazione alle diverse fasce demografiche, il costo ad abitante derivante dal servizio proposto da Agno Chiampo Ambiente srl per l'anno 2017 risulta decisamente inferiore rispetto al valore medio nazionale (39%) e anche a quello medio rilevato da ARPAV nei comuni del Veneto nella stessa fascia demografica nel 2015 (28%).

Si può pertanto affermare che la convenienza economica del servizio offerto da Agno Chiampo Ambiente srl risulta verificata, essendo in genere al di sotto al dato medio nazionale e regionale.

- con riguardo alla qualità/efficienza del servizio offerto si evidenzia quanto segue:
 - Come emerge dalle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, il servizio di igiene urbana proposto da Agno Chiampo Ambiente srl per il Comune di Gambellara, risulta di un livello qualitativo elevato in quanto:
 - consente di raggiungere percentuali di raccolta differenziata superiori al 65% della produzione totale di rifiuti;
 - è del tipo porta a porta per le principali frazioni di rifiuto, ad eccezione del vetro per il quale è prevista una raccolta mediante contenitori stradali dislocati sul territorio;
 - utilizza sistemi di comunicazione multimediali innovativi;

- è di gradimento da parte della popolazione del bacino servito.
- Il contratto di servizio garantisce determinati standard qualitativi, oltre che quantitativi, a beneficio dell'utenza, attraverso la fornitura di servizi continuativi (senza interruzioni), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio comunale, a prezzi uniformi e accessibili nonché a condizioni di qualità omogenee, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione.
- in merito all'affidamento diretto in house va evidenziata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa comunitaria nonché nazionale e precisamente:
 - come previsto dall'art. 7, comma 3 dello statuto della Agno Chiampo Ambiente s.r.l. *"la quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società"*. Pertanto la società presenta capitale interamente pubblico e non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.
 - l'Ente locale esercita su Agno Chiampo Ambiente srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (cfr. artt. 1, 4 13, 19 e 29 dello statuto della società). Come esplicitato tra l'altro nell'art. 29 dello statuto societario, ciò avviene anche attraverso l'Assemblea di coordinamento intercomunale disciplinata dalla "Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", sottoscritta dagli Enti locali soci in Agno Chiampo Ambiente s.r.l. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016 (cfr. artt 4 e 5 della convenzione). Si può quindi affermare che l'amministrazione comunale esercita un controllo congiunto su Agno Chiampo Ambiente srl in quanto sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti;
 - b) tali amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti.
 - la società Agno Chiampo Ambiente srl espleta, a condizioni favorevoli per l'Ente, attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci e in particolare ha per oggetto la

produzione di un servizio di interesse generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) nonché 24, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016.

- la società Agno Chiampo Ambiente srl effettua più dell'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Come prevede infatti l'art. 3, comma 4 dello statuto della Agno Chiampo Ambiente s.r.l. *"le attività svolte per gli enti locali soci ed i servizi resi alle Collettività da essi rappresentate devono costituire la parte più importante dell'attività della Società. Le residue attività possono essere prestate ad enti locali non soci ed a altri soggetti pubblici o privati purché non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese agli enti locali soci"*.
- con riferimento a quanto previsto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare agli obiettivi di universalità e socialità essi si intendono raggiunti in quanto:
 - il servizio è considerato a tutti gli effetti un servizio di interesse pubblico e pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore non imputabili a Agno Chiampo Ambiente srl;
 - il servizio viene erogato nella totalità del territorio comunale;
 - viene garantito un servizio di qualità ad un prezzo accessibile;
 - il servizio ha per obiettivo, oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti e il loro corretto avviamento a recupero/smaltimento, anche il mantenimento della pulizia e del decoro dell'intero territorio comunale anche attraverso l'attività di spazzamento stradale e la raccolta dei rifiuti abbandonati;
 - l'erogazione del servizio è ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti; di conseguenza non potrà essere adottata nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.
- in merito alle ulteriori motivazioni che spingono per l'affidamento da parte del Comune di Gambellara alla società in house providing - Agno Chiampo Ambiente srl - vanno rilevati i seguenti aspetti:
 - ✓ con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 13 del 21/01/2014, pubblicata sul BUR n. 14 del 04/02/2014 sono stati individuati i Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali il Bacino denominato "Vicenza" al quale appartengono 92 Comuni della provincia di Vicenza, già ricadenti nell'Ambito Territoriale della soppressa Autorità di bacino "ATO Vicentino RU" di cui alla Legge Regionale 21/01/2000 n. 3. Gli Enti Locali ricadenti nei Bacini come sopra individuati esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione

integrata dei rifiuti attraverso i “Consigli di Bacino”. Con l’art. 4 della L.R. del Veneto n. 52/2012 e s.m.i. è stata scelta, quale forma di cooperazione tra gli Enti Locali del medesimo Bacino Territoriale, la convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- ✓ a seguito dell’approvazione da parte dei comuni appartenenti all’Ambito Territoriale di Vicenza della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino si è in attesa dell’entrata in funzione effettiva di tale organismo, e pertanto il ricorso ad un appalto appare poco opportuno, sia per le tempistiche che lo stesso prevede, interessando, anche per ragioni di sostenibilità del piano economico finanziario, più annualità, nonché sulla scorta di quanto affermato anche dalla giurisprudenza sulla legittimità da parte dei singoli enti locali di attivare procedure di gara nelle more dell’entrata in funzione dei predetti Consigli di Bacino (Tar Veneto, sez. I, n.70 del 20.01.2014 e Tar Vento, sez. I, n. 71 del 20.01.2014, secondo le quali, alla luce del combinato disposto dell’articolo 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011 e dell’articolo 3 della L. Reg. Veneto n. 52 del 2012, “la competenza in materia spetta unicamente ai costituendi Consigli di bacino”).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e della vigente normativa in materia si ritiene che per il Comune di Gambellara l’affidamento in house providing costituisca la modalità di gestione più idonea per la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza del Comune.

L’offerta della società Agno Chiampo Ambiente srl, presenta le caratteristiche di congruità economica, di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.



Protocollo

PROT: P/1218 AC/bm
DEL: 25/10/2017
Agno Chiampo Ambiente S.r.l.



Comuni Soci
POSTA IN PARTENZA

Trasmesso tramite posta certificata

Egr. Socio
c/o sede comunale

Oggetto: Relazione art. 34 comma 20 del D. lgs. 179/2012.

Con la presente siamo a confermare i prezzi per il servizio di raccolta e rifiuti solidi urbani applicati per l'anno 2017 e come da ultimo Piano Economico già in vostro possesso.

Questa società si impegna a mantenere invariata tale offerta anche per gli anni successivi interessati dalla proposta di proroga fatta pervenire alle Spettabili Amministrazioni e, così, per l'anno 2018 sino al 2029.

Rimane ferma la possibilità di variazione che dovesse essere determinata in conseguenza di aumenti contrattuali del costo del lavoro, del carburante, degli smaltimenti presso gli impianti di conferimento dei vari rifiuti, di modifiche legate alla tipologia del sistema di raccolta e di revisione periodica del prezzo ai sensi dell'art. 106 comma 1) D.lgs.50/2016.

In riferimento all'art. 16 del D.lgs. 175/2016 e del Decreto correttivo 17 febbraio 2017 della Riforma delle società partecipate, la società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. dichiara che negli ultimi tre anni 2014-2015-2016 oltre l'80% del fatturato è stato effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci e che la soglia di fatturato medio ha ampiamente superato i 500.000 Euro (art. 20, comma 2, lettera d, Decreto correttivo)

La società svolge i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali art. 2 "espletamento dei servizi pubblici" della convenzione stipulata tra Agno Chiampo Ambiente s.r.l. e gli Enti locali.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Alberto Carletti



**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**



Protocollo

PROT: P/1219 AC/bm
DEL: 25/10/2017
Agno Chiampo Ambiente S.r.l.



Comuni Soci
POSTA IN PARTENZA

Trasmesso tramite posta certificata

Egr. Socio
c/o sede comunale

Oggetto: Servizio di gestione integrata di igiene ambientale: Relazione art. 34 comma 20 del D. lgs. 179/2012.

Ad ulteriore integrazione della ns. nota prot. P/1218 del 25/10/2017, si rimarca che rimangono confermate, non solo le condizioni economiche del servizio, ma anche le condizioni tecnico-giuridiche dello stesso, secondo le previsioni di ogni contratto, capitolato, disciplinare, o altro analogo atto già sottoscritto con codesto Comune attualmente in vigore.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Alberto Carletti